

Collegio 1 relativo ai magistrati che esercitano le funzioni di giudice presso gli uffici di merito ovvero che sono destinati alla Corte di cassazione.

Luisa Alfonsa SAVOIA

Per un riequilibrio della rappresentanza di genere

1.1 limiti del nuovo sistema elettorale in materia di genere

Sono iscritta all'ADMI, alla quale mi sono avvicinata per l'interesse alle tematiche di genere che tale Associazione, tramite la sua rivista e con seminari e convegni, da tempo, meritoriamente e con assoluta trasversalità rispetto alle provenienze culturali e associative delle sue aderenti, coltiva e diffonde.

Quanto ai temi proposti dalla rivista dell'associazione che segue un incontro avvenuto sulla piattaforma Teams organizzato sempre dall'ADMI a fine luglio, nel corso del quale ho sentito e condiviso molti interventi e argomenti spesi da altre candidate nel corso del confronto, riscontrando una convergenza di prospettive concrete e di tematiche che colgono molti aspetti qualificanti del tema, mi intrattengo in particolare sulle questioni n. 1, 2 e 3 oggetto del dibattito, rimandando per il resto all'intervento scritto che avevo preparato (la completa esposizione avrebbe richiesto ben più del tempo assegnato a ciascuna) e che ho trasmesso alla segreteria, come da indicazioni date dalla Presidente in quel frangente.

Con riferimento al primo quesito, aiutata dalla vasta produzione anche scientifica e dal lavoro appunto di sensibilizzazione e di attenzione svolto dall'ADMI, devo constatare, con una certa delusione, che la nuova legge elettorale non ha corrisposto pienamente alle aspettative volte a sollecitare attraverso lo strumento legislativo un cambiamento di prospettiva e di approccio alla richiesta di un riequilibrio della rappresentanza di genere.

Infatti, la legge si è limitata ad indicare solo una *parità di chances* nella fase della presentazione delle candidature, richiedendo e disponendo con sorteggio l'integrazione delle stesse in mancanza di un numero minimo di candidati di genere diverso, ma non arrivando, come pure invece sarebbe stato possibile, a prevedere, e come del resto lo stesso legislatore ha previsto per alcuni tipi di elezioni amministrative, addirittura anche per la composizione dei consigli di amministrazione di Enti pubblici, dando

applicazione alle direttive europee, l'effettiva parità di genere degli eletti; e quindi assicurando una "quota di risultato" per il genere meno rappresentato.

Tale risultato rischia di apparire ancora più modesto se si considera che la legge prevede un sistema " maggioritario binominale" (laddove molti e qualificati giuristi e la stessa ANM indicavano come preferibile un sistema proporzionale per una pluralità di argomentazioni di natura tecnica, di sistema, di democrazia e quindi di rappresentanza anche di posizioni minoritarie) per tutti i collegi, integrato con una quota proporzionale solo per i collegi di merito, per i quali è previsto il collegamento tra candidati. Di fatto, nelle condizioni date, il "pericolo" che la prossima rappresentanza togata in consiglio riproduca una composizione non equilibrata nella rappresentanza di genere non appare scongiurato.

Infatti, la pluralità di candidature di magistrature trova giustificazione solo in parte nella possibilità di presentazioni senza un numero prestabilito di firme di accompagnamento previsto dalla nuova legge, dal momento che forse altre, più complesse motivazioni, e sulle quali si potrà in seguito riflettere, ne possono fornire una spiegazione; da un lato la gravissima crisi innescata dalla questione morale che ha colpito non solo l'autogoverno, ma la magistratura tutta, al suo interno e agli occhi dei cittadini, dall'altro i mutamenti, le crisi e le diverse dinamiche interne ai gruppi associativi che si sono trovati in qualche misura necessitati ad ampliare gli spazi al fine di offrire una più vasta "offerta" elettorale, per non ripetere situazioni limite come quelle accadute in occasione delle precedenti elezioni e, credo, anche per depotenziare le istanze di una parte della magistratura dirette ad adottare sistemi totalmente casuali di individuazione dei candidati.

Ciò, tuttavia, non garantisce che l'esito sia favorevole ad una rappresentanza paritaria di genere dal momento che, proprio a seguito dell'innesto di una componente proporzionale in un sistema elettorale maggioritario, di fatto potrebbero essere favorite ancora una volta candidature maschili forti, perché più visibili o note.

Se si considera poi che la nuova dizione dell'art. 22 L n. 195 /1958 (art. 30 del D.S. n. 2595 definitivamente approvato il 16.6.2022) in tema di eleggibilità dei componenti laici eletti dal Parlamento prevede che gli stessi " *nel rispetto dell'art. 104 della Costituzione, secondo procedure trasparenti di candidatura*" siano eletti " *nel rispetto della parità di genere di cui agli articoli 3 e 51 della Costituzione*", con una affermazione ben più

forte e netta del principio di rappresentanza di genere, ebbene, non si può che concludere, con una certa amarezza, che da un lato si è persa una occasione per fare un salto culturale e sociale per avvicinarci alla elaborazione culturale e giuridica dei paesi più avanzati in materia di diritti e di parità di genere e che dall'altro, forse, anche nell'associazionismo giudiziario non è stata fino in fondo colta la portata innovativa delle molte implicazioni che la presenza femminile comporta nel sistema organizzato della giurisdizione, sia per l'autogoverno che per la giurisdizione stessa.

2.Sulla valutazione di professionalità

La questione della parità genere - che pure ha trovato in alcune specifiche prescrizioni delle circolari consiliari attenzione e tentativi, alcuni anche significativi, apprezzabilmente volti ad attenuare il gap di genere, deve tuttavia trovare in un approccio ancora più attento e condiviso maggiori e più ampie possibilità di applicazione, attraverso una interpretazione organica della normativa primaria e secondaria che se ne faccia culturalmente carico in tema di valutazione di professionalità.

Basti pensare ai tramutamenti delle funzioni, sempre più rari e che la nuova normativa riduce ancora di più, nonché alla disciplina della ultradecennalità che incide diversamente sul percorso professionale in relazione alle dimensioni dell'ufficio in cui ci si trova ad operare, considerato che il tema della mobilità per trasferimenti ordinari si declina diversamente tra i magistrati e le magistrato, le quali per motivi di cura familiare incontrano maggiori difficoltà a trasferirsi da una sede all'altra, adattandosi a volte a cambiare da un settore all'altro, con conseguente dispersione di competenze e professionalità acquisite; ancora si pensi alle valutazioni di professionalità, e si consideri, ad esempio, che alcuni indicatori previsti per specifiche funzioni fanno riferimento a titoli e ad attività extracurricolari che costituiscono, già di per sé, clausole escludenti per molte magistrato che si trovano, in quanto donne, onerate da compiti di cura che ancora in gran parte ricadono su di loro, rendendole - come risulta dai dati statistici e dalle percentuali diffuse dallo stesso CSM - più frequentemente soccombenti nei concorsi per funzioni direttive o semidirettive, o ancor prima persino rinunciatricie.

Di contro, l'impostazione per un verso quasi "aziendalistica" e produttivistica che svilisce la delicatezza della funzione giurisdizionale, in unione ad una propensione ad introdurre modelli organizzativi che

assecondano una visione gerarchizzata, solo in parte giustificata da esigenze di maggior efficienza, non risulta sufficientemente contrastata dal Disegno di Legge approvato (e sul quale dovrà essere attento e puntuale il lavoro di valutazione e di applicazione dei decreti attuativi).

3. Il fascicolo per la valutazione del magistrato

Infine, per quanto attiene al “*fascicolo per la valutazione del magistrato*”- previsto dalla lettera H dell’art. 3 della legge delega che sembra introdurre non semplicemente una “*duplicazione*” del fascicolo personale del magistrato dovendo contenere “*dati statistici e documentazione sull’attività svolta (inclusa l’attività cautelare)*”, *dati sulla tempestività nell’adozione dei provvedimenti e anomalie relative all’esito degli affari trattati nelle fase successive*”- non è chiaro quale sia l’esatta portata e finalità di tale ulteriore incombente; l’assenza di una chiara motivazione in ordine all’acquisizione di tali dati (per altro già in larga parte estrapolabili dal sistema informatico e statistico che il Ministero da tempo tende a concentrare su di sé, di fatto riducendo il controllo del CSM su dati che poi devono costituire oggetto specifico della funzione dell’autogoverno in tema di valutazione di professionalità e delle nomine dei direttivi e semidirettivi) orientata almeno nella sua dizione testuale ad acquisizioni di dati “*oggettivi e numerici*” richiederà una specifica attenzione in quanto, ancora una volta, se utilizzato per valutare nel merito la “*performance*” anche con riferimento a categorie non chiaramente delineate (*anomalie relative all’esito degli affari*) potrebbe avere ricadute immediate non solo sulla progressione in carriera, ma anche sulla indipendenza e autonomia nell’esercizio quotidiano della giurisdizione, rischiando di costituire una ulteriore ostacolo che rende più difficile il percorso professionale.

Luisa Alfonsa SAVOIA, in magistratura dal 1987.

Attualmente presidente di una delle sezioni dibattimentali del Tribunale di Milano specializzate in materia di violenza domestica e di genere.

Ho fatto parte (designata dal CDC della ANM) del Comitato pari opportunità in Magistratura presso il CSM